



Policy per il governo dei rischi nella gestione dei Conflitti di interessi

Modena, 24 novembre 2022

Versione 1

INDICE

1	ASPETTI GENERALI.....	3
	SINTESI DELLE PRINCIPALI TEMATICHE TRATTATE	3
2	DEFINIZIONI	5
3	CONTENUTI DELLA FONTE NORMATIVA.....	7
3.1	PRINCIPI GENERALI.....	7
3.2	I RISCHI NELLA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI	7
3.3	IL GOVERNO DEL RISCHIO	8
3.4	IL MODELLO PER LA GESTIONE DEI COI.....	8
4	METODOLOGIE E REGOLE.....	10
4.1	CATEGORIE DEI CONFLITTI DI INTERESSI.....	10
4.1.1	<i>Conflitti di interessi nella prestazione di servizi di investimento e accessori (c.d. "MiFID COI")</i>	<i>10</i>
4.1.2	<i>Conflitti di interessi nei confronti di parti correlate e attività di rischio nei confronti di soggetti collegati (c.d. "Banking COI")</i>	<i>12</i>
4.1.3	<i>Conflitti di interessi nella prestazione congiunta di servizi bancari e servizi d'investimento alla Clientela corporate nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria (c.d. "Business COI")</i>	<i>13</i>
4.1.4	<i>Conflitti di interessi con riferimento agli interessi personali esterni dei Dipendenti (c.d. "Outside Business Interest" o "OBI").....</i>	<i>13</i>
4.1.5	<i>Conflitti di interessi all'interno dell'organizzazione aziendale o di Gruppo (c.d. "Organizational COI").....</i>	<i>14</i>
4.1.6	<i>Conflitti di interessi rivenienti dall'attribuzione di servizi e/o attività a fornitori esterni (c.d. "Outsourcing COI").....</i>	<i>14</i>
4.2	SOLUZIONI ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE.....	15
4.2.1	<i>Presidi di controllo permanenti</i>	<i>15</i>
4.2.2	<i>Separatezza ed indipendenza funzionale.....</i>	<i>15</i>
4.2.3	<i>Barriere informative.....</i>	<i>15</i>
4.2.4	<i>Soluzioni organizzative dinamiche.....</i>	<i>16</i>
4.2.5	<i>Altri presidi</i>	<i>16</i>
4.2.6	<i>Attività di monitoraggio dei Conflitti di interessi</i>	<i>17</i>
4.3	IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE AZIENDALE	17
5	PROCEDURE DI TRACCIAMENTO E FLUSSI INFORMATIVI	19
5.1	PROCEDURE DI TRACCIAMENTO E RECORD KEEPING.....	19
5.2	FLUSSI INFORMATIVI.....	19
6	RUOLI E RESPONSABILITÀ	21
7	ALLEGATI	24
7.1	CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	24
7.2	MATRICE DEI CONFLITTI DI INTERESSI.....	25

1 Aspetti generali

Sintesi delle principali tematiche trattate

Il Gruppo BPER, in considerazione della natura delle attività esercitate e della tipologia di servizi offerti, incorre ordinariamente in situazioni di Conflitto di interessi (di seguito anche "COI") che si possono manifestare in modo permanente od occasionale all'interno della compagine sociale e/o con soggetti terzi.

Il verificarsi di tali situazioni è, in una certa misura, connesso alle caratteristiche e al perimetro di operatività del Gruppo, in considerazione delle diverse tipologie di relazioni e di soggetti coinvolti quali i Clienti, il Gruppo o parte del medesimo, i Fornitori, gli Azionisti, le Autorità.

Le situazioni di Conflitto vengono identificate e gestite attraverso specifiche procedure e misure interne, in quanto la mancata attività di identificazione, prevenzione e gestione dei Conflitti di interessi da parte del Gruppo potrebbe ledere significativamente gli interessi di Clienti/Stakeholders. Altresì, potrebbe comportare conseguenze negative per il Gruppo BPER qualsiasi errore e/o negligenza nella gestione dei Conflitti di interessi, suscettibile di determinare rischi di natura operativa, sanzionatori, reputazionali, rischi di contenzioso giudiziale/stragiudiziale e, in generale, rischi di compliance. Una *mala gestio* di un Conflitto di interessi, infatti, può comportare danni nelle relazioni con i Clienti con conseguenti perdite di *business*, provvedimenti sanzionatori da parte delle Autorità competenti, pubblicazione delle sanzioni, controversie giudiziali e/o stragiudiziali in seguito a reclami o azioni giudiziali avanzate dai Clienti danneggiati.

Il Gruppo BPER si impegna ad adottare ogni ragionevole misura e strumento idoneo ad assicurare che lo sviluppo della propria attività e il perseguimento dei propri obiettivi di business siano in linea con il dovere di agire in modo onesto, equo e professionale, garantendo il conseguimento del miglior interesse per i propri Clienti/Stakeholders.

In tal senso, il Gruppo BPER si è dotato di un Sistema interno di gestione del rischio attinente ai Conflitti di interessi (i.e. Modello di Gestione dei COI), che si compone della presente "Policy per il governo dei rischi nella gestione dei Conflitti di interessi" (di seguito anche "Policy COI" o "Global Policy") e delle specifiche Policies connesse.

La presente Global Policy ha lo scopo di definire i principi e le regole generali per il presidio a livello di Gruppo del rischio derivante da situazioni di possibili Conflitti di interessi, illustrando la politica aziendale cui si attengono le Società del Gruppo al fine di contenere e gestire le situazioni che generano Conflitti di interessi, nonché le misure adottate per impedire che tali situazioni comportino danni o possano pregiudicare gli interessi di Clienti/Stakeholders.

Il relativo contenuto, predisposto e validato dalla Capogruppo, è rivisto e aggiornato periodicamente e - in ogni caso - al verificarsi di circostanze rilevanti che ne richiedano una modifica e/o integrazione. Tale attività viene curata dalla Funzione Compliance di BPER Banca.

In particolare, la presente Policy - in armonia con la normativa interna ed esterna tempo per tempo vigente - si propone di:

- definire i principi e formalizzare l'approccio del Gruppo BPER con riguardo all'identificazione, prevenzione e gestione dei Conflitti di interessi che potrebbero manifestarsi durante l'esercizio delle sue attività;
- definire e strutturare il Sistema interno di gestione dei Conflitti di interessi adottato a livello di Gruppo;
- individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un Conflitto di interessi che possa nuocere agli interessi di uno o più clienti, o agli interessi del Gruppo;
- illustrare e descrivere le "Categorie di Conflitti di interessi", ossia le tipologie di Conflitti di interessi ragionevolmente prevedibili sulla base dell'attuale struttura e dei servizi/attività prestati dalle Società del Gruppo BPER;
- individuare dei presidi organizzativi standard da adottare al fine di identificare, mitigare e/o gestire correttamente gli eventuali Conflitti di interessi;
- definire linee generali in materia di gestione dei Conflitti, con riguardo: (i) alle procedure di

tracciamento e archiviazione; (ii) all'attivazione e predisposizione di flussi informativi interni; (iii) alla definizione di ruoli e responsabilità;

- formalizzare le necessarie attività di controllo e monitoraggio sul rispetto dei divieti e dei limiti operativi imposti ai fini della corretta gestione delle situazioni di Conflitto di interessi.

* * * * *

Redattore:

Servizio Market Integrity

Approvatore:

Consiglio di Amministrazione

Destinatari del documento:

Banche		Società					
<i>Allineate informaticamente</i>		<i>Strumentali</i>		<i>Finanziarie</i>		<i>Altre società controllate*</i>	
X	BPER	X	MO Terminal	<i>di Credito</i>		X	Adras
X	Bibanca	X	BPER Real Estate	X	BPER Factor	X	Ivi
X	Banco di Sardegna	X	Numera	X	BPER Leasing	X	Sifà
		X	BPER Credit Management	X	Finitalia	X	Arca Holding
		X	BPER Trust Company	<i>non di Credito</i>			
<i>Non allineate informaticamente</i>		X	Carige Reoco	X	Optima Sim		
X	Banca Carige			X	Arca Fondi Sgr		
X	Banca Monte di Lucca			X	Estense C. Bond		
X	Banca Cesare Ponti			X	Estense C.B.CPT		
<i>Estere</i>							
X	BPER Lux						

2 Definizioni

- a) **Organi Apicali:** l'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale, nonché l'Alta Dirigenza munita di poteri delegati che svolge funzioni di gestione nella Banca.
- b) **Azionisti Rilevanti¹:** gli azionisti di BPER Banca (ovvero delle Società quotate controllate da BPER Banca) che, direttamente o indirettamente, anche attraverso controllate, fiduciari o interposte persone, detengono una partecipazione al capitale di BPER Banca (ovvero delle Società quotate controllate da BPER Banca) uguale o superiore alla soglia minima rilevante ai fini della disciplina sulla comunicazione delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF ed alla regolamentazione attuativa, nonché i soggetti che controllano o che sono direttamente o indirettamente controllati dai medesimi azionisti e gli Stretti Familiari qualora tali soci siano persone fisiche.
- c) **Clienti o Clientela:** i soggetti che entrano in rapporto con il Gruppo BPER in qualità di utilizzatori finali dei suoi prodotti/servizi.
- d) **COI [Conflicts of interest]:** Conflitti di interessi.
- e) **Conflitti di interessi:** una situazione in cui una o più persone o soggetti hanno interessi concorrenti e la soddisfazione di un interesse può comportare un pregiudizio per un altro. Tale nozione fa riferimento a qualsivoglia situazione che interessa il Gruppo, i suoi Soggetti Rilevanti e/o gli Stakeholder, laddove una Società del Gruppo o un Dipendente sia in una posizione tale da poter in qualche modo trarre vantaggio dalla propria veste professionale o ufficiale per ottenere un beneficio indebito per il Gruppo o personale (anche potenzialmente a discapito del Gruppo), danneggiando uno o più Clienti o gruppi di Stakeholder.
- f) **Dipendenti:** ai fini della presente Policy, tutti i soggetti assunti con regolare contratto di lavoro, compresi i promotori finanziari e gli agenti.
- g) **Esponenti Aziendali:** i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato (*cf. Art. 136 T.U.B.*). Per il Gruppo BPER Banca si considerano a tal fine Esponenti Aziendali:
- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - i componenti del Collegio Sindacale;
 - i componenti della Direzione Generale come definiti dallo Statuto sociale (il Direttore Generale e i Vicedirettori Generali).
- h) **Matrice dei Conflitti di interessi o Matrice COI:** la matrice che cataloga le tipologie di Conflitto di interessi in funzione dalla combinazione di eventi e operazioni, come descritto nel Documento indicato all'*Allegato 7.2*.
- i) **Modello per la Gestione dei COI o Modello COI o Framework COI:** indica complessivamente il Sistema interno di gestione del rischio attinente ai Conflitti di interessi adottato dal Gruppo. Il sistema viene consolidato e formalizzato attraverso la seguente documentazione: (i) Policy di Gruppo per il Governo dei rischi nella gestione dei Conflitti di interessi, (ii) Policies specifiche COI.
- j) **Policies specifiche COI:** le specifiche Policies predisposte a livello di Gruppo per la gestione dei rischi connessi alle specifiche Categorie di Conflitti di interessi individuate dalla Capogruppo.
- k) **Parti Correlate:** l'insieme dei soggetti definiti nel "*Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate*" adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221/2010 e ss.mm. e nei Principi contabili internazionali (IAS - International Accounting Standards, in particolare nello IAS 24).
- l) **Sistema interno di gestione:** l'insieme di elementi del modello che sono tra loro correlati o

¹ Gli Azionisti Rilevanti vengono ricompresi nel perimetro dei Soggetti Rilevanti in via di autoregolamentazione, in un'ottica prudenziale e di *best practice*, nonché al fine di una migliore gestione dei conflitti di interessi.

che interagiscono per realizzare gli obiettivi previsti, quali: la struttura, i ruoli e le responsabilità, le politiche interne, gli strumenti di pianificazione e funzionamento, i processi [...].

- m) **Soggetti Collegati:** l'insieme dei soggetti definiti nella Circolare Banca d'Italia nr. 285/2013 (cfr. Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I).
- n) **Soggetti Rilevanti:** sulla base del Regolamento Banca d'Italia/Consob adottato ai sensi dell'Art. 6, c. 2-*bis*, T.U.F., si intendono i soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:
- i. i componenti degli organi aziendali (Esponenti Aziendali), i soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di Conflitto di interessi, dirigenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'intermediario;
 - ii. i Dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario;
 - iii. persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione.
- Ai fini della presente Policy, la dizione "Soggetti Rilevanti" ricomprende i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali e gli Azionisti Rilevanti così come ivi definiti.
- o) **Stakeholders:** i soggetti "portatori di interessi", ossia tutti i soggetti (fisici o giuridici) coinvolti nell'attività economica esercitata dal Gruppo e interessati dall'esito di tale attività.
- p) **Stretti Familiari:**
- coniuge (non legalmente separato);
 - convivente *more-uxorio*;
 - figli;
 - figli del coniuge o del convivente *more uxorio*;
 - genitori;
 - sorelle/fratelli;
 - nonni;
 - nipoti (figli dei figli);
 - persone a carico del soggetto;
 - persone a carico del coniuge non legalmente separato o del convivente *more uxorio*.

3 Contenuti della fonte normativa

3.1 Principi generali

Si è in presenza di una situazione di Conflitto di interessi in tutti quei casi in cui l'interesse di un Cliente, di una Società del Gruppo o del Gruppo può risultare sacrificato per il perseguimento di una finalità diversa e/o ulteriore rispetto al servizio prestato, legata a un interesse economicamente apprezzabile e concreto. Tali situazioni di Conflitto di interessi possono insorgere:

- nella prestazione di servizi di investimento e accessori (c.d. **"MiFID COI"**);
- nei confronti di parti correlate e attività di rischio nei confronti di soggetti collegati (c.d. **"Banking COI"**);
- nella prestazione congiunta di servizi bancari e servizi d'investimento alla Clientela corporate nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria (c.d. **"Business COI"**);
- con riferimento agli interessi personali esterni dei Dipendenti (c.d. **"Outside Business Interest"** o **"OBI"**);
- all'interno dell'organizzazione aziendale o di Gruppo (c.d. **"Organizational COI"**);
- dall'attribuzione di servizi e/o attività a fornitori esterni (c.d. **"Outsourcing COI"**).

Un Conflitto di interessi si configura anche qualora vi sia la sola possibilità che lo stesso si verifichi, sebbene non ne scaturiscano atti non etici o illeciti. Pertanto, ai fini della presente Policy, con la dizione "Conflitto di interessi" si ricomprendono sia i Conflitti **effettivi** (quindi effettivamente manifestati), sia quelli **potenziali** (che potrebbero manifestarsi al verificarsi di determinati fatti e/o circostanze), sia quelli **apparenti** (ossia determinate situazioni che possono essere precipite come Conflitto di interessi).

Il Gruppo BPER svolge le proprie attività con l'obiettivo di fornire servizi ai propri Clienti/Stakeholders nel pieno rispetto di valori di integrità, trasparenza e correttezza, in conformità alla normativa interna ed esterna tempo per tempo vigente.

Al fine di assicurare la sana e prudente gestione, le Società del Gruppo si impegnano ad agire in modo onesto, equo e professionale, garantendo il conseguimento dei propri obiettivi aziendali nel pieno rispetto degli interessi dei Clienti, delle altre Società del Gruppo BPER e degli altri soggetti che intrattengano un qualsiasi tipo di relazione professionale con il Gruppo. In tal senso, si impegnano a prevenire, identificare, eliminare ed eventualmente gestire ogni situazione di Conflitto di interessi che sia ravvisabile o preventivabile nell'esercizio delle proprie attività.

I principi descritti nella presente Policy attestano il forte impegno del Gruppo BPER nell'adottare e applicare dispositivi di governance che garantiscano l'efficace e prudente gestione, compresa la separazione delle funzioni e la prevenzione dei Conflitti di interessi, così promuovendo l'integrità del mercato e gli interessi della clientela.

L'attuazione di tali principi avviene attraverso l'adozione da parte della Capogruppo di un modello di governo del rischio attinente alla gestione dei Conflitti di interessi (di seguito, "Modello per la Gestione dei COI" o "Framework COI"), formalizzato nella presente *Policy*.

3.2 I rischi nella gestione dei Conflitti di interessi

I rischi nella gestione dei Conflitti di interessi sono definiti come i **rischi di incorrere in sanzioni amministrative, perdite finanziarie e danni reputazionali** per il mancato rispetto, da parte delle Società appartenenti al Gruppo, degli obblighi volti a prevenire e gestire correttamente i potenziali Conflitti di interessi inerenti ad ogni rapporto professionale, diretto ovvero indiretto, che interessi il Gruppo, così come previsto dal contesto normativo interno ed esterno di riferimento. Tali rischi possono tradursi in condotte che possono arrecare danni agli interessi dei Clienti, delle altre Società del Gruppo e ai complessivi interessi di Gruppo.

3.3 Il Governo del rischio

Le decisioni strategiche a livello di Gruppo in materia di governo del rischio sono rimesse agli Organi aziendali della Capogruppo. Le scelte effettuate tengono conto delle specifiche operatività e dei connessi profili di rischio di ciascuna Società componente il Gruppo, in modo da realizzare una politica di gestione dei rischi integrata e coerente.

In conformità con le regole e i principi previsti dalla normativa interna ed esterna di riferimento, il presente documento descrive gli indirizzi che la Capogruppo ha stabilito per assicurare la corretta gestione di tutte le fattispecie in cui potrebbe rilevarsi un Conflitto di interessi.

In linea con il modello di governo dei rischi adottato a livello di Gruppo, la struttura del “Modello di Gestione dei COI” prevede che ciascun rischio venga assunto a livello decentrato dalle Società del Gruppo, sotto il coordinamento e l’indirizzo della Capogruppo, mentre le attività di gestione del rischio vengono svolte in via accentrata dalla Capogruppo.

L’attuazione da parte delle Società del Gruppo degli indirizzi formulati dalla Capogruppo avviene secondo principi di gradualità e proporzionalità, in funzione delle specifiche caratteristiche, del perimetro di operatività e del grado di maturità e sviluppo delle strutture interne. In tal senso, le Società del Gruppo che esternalizzano alla Capogruppo la Funzione Compliance delegheranno alla medesima le attività di valutazione e gestione dei rischi di non conformità in materia di gestione dei Conflitti di interessi. Nelle Società del Gruppo in cui sia stata istituita un’autonoma Funzione Compliance, invece, sarà questa ad espletare tali attività in linea con le direttive della Funzione Compliance di Capogruppo, con la quale coopera a stretto contatto.

Ciascuna Società è tenuta, laddove necessario, a impartire specifiche istruzioni coerenti con l’attività svolta. I Responsabili delle unità organizzative hanno il compito di garantire il rispetto degli adempimenti da parte dei collaboratori.

Ogni comportamento in violazione ai principi della presente Policy sarà valutato e, se del caso, investigato e saranno intraprese azioni disciplinari in aggiunta alle sanzioni previste dalle normative tempo per tempo applicabili.

3.4 Il Modello per la Gestione dei COI

Il Modello per la Gestione dei COI è il sistema di governo societario adottato dalla Capogruppo per la prevenzione, mitigazione e gestione del rischio inerenti all’esercizio delle attività in presenza di Conflitti di interessi. Il Framework viene consolidato e formalizzato attraverso la seguente documentazione:

- **Global Policy** [Policy di Gruppo per il governo dei rischi nella gestione dei Conflitti di interessi], che riguarda trasversalmente tutte le Categorie di Conflitti di interessi da presidiare. In tale Policy vengono definiti:
 - i principi, le linee strategiche e di indirizzo del governo/gestione del rischio inerente ai Conflitti di interessi;
 - la struttura del Modello per la Gestione dei COI;
 - le casistiche di Conflitti di interessi ravvisabili sulla base delle caratteristiche e della complessiva operatività di Gruppo (i.e. Categorie di Conflitti di interessi), i relativi principi di condotta, le misure di gestione e i presidi organizzativi generalmente applicabili;
 - linee di indirizzo generali relativamente alle procedure di tracciamento, flussi informativi e ruoli e responsabilità.
- **Policies specifiche COI**, nelle quali vengono dettagliate:
 - le attività di rischio e le modalità di governo e gestione dei rischi individuati;
 - le operazioni, i settori di attività e le tipologie di rapporti economici con riferimento ai quali possono determinarsi i Conflitti;
 - specifici presidi di mitigazione e controllo;
 - i flussi informativi e le procedure di tracciamento, i ruoli e le responsabilità.

L'adozione a livello consolidato di un Modello per la Gestione dei COI è finalizzata a definire, all'interno del Gruppo, un sistema di controlli e verifiche del rischio che consentano in modo sistematico di orientare i comportamenti aziendali ad un comune approccio nella gestione di tutti i Conflitti di interessi ravvisati o ravvisabili.

La presente Policy e le relative Policies collegate dovranno essere applicate congiuntamente e armonizzate alla normativa interna tempo per tempo vigente.

Il Modello adottato dal Gruppo per l'identificazione e la gestione delle diverse tipologie di Conflitti di interessi prevede le seguenti fasi:

- identificazione di eventi/attività riferiti al Gruppo in grado di generare Conflitti di interessi;
- individuazione delle Categorie di Conflitti di interessi sulla base della classificazione di Gruppo;
- definizione dei principi di condotta in materia di gestione dei COI;
- identificazione delle misure organizzative idonee a eliminare, mitigare e/o gestire le situazioni di Conflitti di interessi;
- implementazione di sistemi di mapping e tracking dei Conflitti di interessi e dei relativi presidi di controllo;

Le Società devono implementare iter e procedure per effettuare in modo continuativo la *due diligence* sull'efficacia delle misure per identificare, evitare, gestire ed attenuare le conseguenze di conflitti d'interesse in funzione delle attività prestate. Ciascuna Società adotta e formalizza un iter di *escalation* che consideri i casi in cui le misure organizzative non siano sufficienti a impedire che sia arrecato danno ai clienti o ad assicurare loro la migliore tutela. Tali procedure specificano le strutture coinvolte (compresi eventuali Comitati) e la Categoria di conflitti di interesse che ha innescato l'*escalation*.

La Funzione Compliance è responsabile di verificare la solidità del Modello di Gestione dei COI a livello di Gruppo e riporta direttamente agli Organi Apicali le criticità relative a violazioni del presente Modello.

4 Metodologie e regole

4.1 Categorie dei Conflitti di interessi

La Capogruppo ha identificato, sulla base della struttura e della complessiva operatività di Gruppo, le Categorie di Conflitti di interessi (attuali e/o potenziali) in cui si possano trovare gli Organi Aziendali, i Dipendenti, i loro collaboratori e/o le altre entità appartenenti al Gruppo BPER nell'ambito delle proprie attività e/o dei servizi svolti nei confronti dei Clienti e che comportano il rischio di danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più Clienti e/o gli interessi del Gruppo.

La presente Policy descrive le seguenti Categorie di Conflitti di interessi:

- Conflitti di interessi nella prestazione di servizi di investimento e accessori (c.d. *"MiFID COI"*);
- Conflitti di interessi nei confronti di parti correlate e attività di rischio nei confronti di soggetti collegati (c.d. *"Banking COI"*);
- Conflitti di interessi nella prestazione congiunta di servizi bancari e servizi d'investimento alla Clientela corporate nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria (c.d. *"Business COI"*);
- Conflitti di interessi con riferimento agli interessi personali esterni dei Dipendenti (c.d. *"Outside Business Interest"* o *"OBI"*);
- Conflitti di interessi all'interno dell'organizzazione aziendale o di Gruppo (c.d. *"Organizational COI"*);
- Conflitti di interessi rivenienti dall'attribuzione di servizi e/o attività a fornitori esterni (c.d. *"Outsourcing COI"*).

In relazione a tali Categorie di Conflitti di interessi, verranno esposti nel prosieguo i principi di condotta e le misure organizzative e procedurali da adottare al fine di prevenire e mitigare il rischio di recare danno agli interessi dei Clienti o del Gruppo.

In particolare, la Capogruppo BPER Banca ha identificato, in relazione a ogni Categoria individuata, le specifiche casistiche di conflitti di interessi e le relative misure organizzative e procedurali volte a gestire tali conflitti (si rimanda alla consultazione del Documento "Matrice COI", di cui all'Allegato 7.2).

L'elencazione di tali Categorie non è esaustiva e ogni Società del Gruppo, sulla base delle proprie caratteristiche e del proprio perimetro di operatività, potrà applicare gli standard comportamentali e le misure di mitigazione previste a tutte le ulteriori fattispecie di Conflitti di interessi che dovesse eventualmente riscontrare. In tal senso, potrà consultare la Funzione Compliance al fine di individuare le opportune azioni da intraprendere e/o misure da implementare per gestire correttamente tali situazioni di Conflitto.

Per quanto non definito nella presente Policy, si rimanda alla consultazione delle specifiche Policies COI.

4.1.1 Conflitti di interessi nella prestazione di servizi di investimento e accessori (c.d. *"MiFID COI"*)

Il Gruppo BPER svolge un'ampia gamma di attività che possono determinare l'insorgere di Conflitti di interessi rilevanti tra le Società del Gruppo stesso e i suoi Clienti al momento della prestazione di servizi e attività di investimento, di servizi accessori ovvero di una combinazione di essi.

In particolare, la Capogruppo BPER Banca ha identificato - in relazione ai servizi e alle attività d'investimento - i Conflitti di interessi potenziali e/o effettivi unitamente ai necessari presidi da adottare per la corretta gestione di tali situazioni di Conflitto.

Le Società del Gruppo BPER che prestano servizi e attività di investimento adottano le misure organizzative definite dalla Capogruppo al fine di identificare e gestire i Conflitti di interessi la cui sussistenza comporti dei rischi di pregiudizio agli interessi della Clientela, tanto al momento dell'offerta quanto a quello della prestazione di tali servizi/attività e/o dei relativi servizi accessori. Una corretta gestione dei Conflitti richiede, altresì, un'attività di costante monitoraggio degli stessi e la continua verifica dei presidi e delle misure posti a mitigazione, garantendone l'effettivo

aggiornamento.

In linea generale, tali Conflitti di interessi derivanti da attività/servizi di investimento si verificano anche relativamente a tematiche ESG, nella misura in cui le Società del Gruppo BPER contraddistinguono prodotti/servizi come “ESG”, pur essendo privi delle caratteristiche di sostenibilità richiesti dalle Autorità competenti, al fine di proporli alla Clientela che ha espressamente indicato preferenze ESG.

Gli standard di Gruppo relativi all'identificazione dei Conflitti MiFID e alle misure organizzative finalizzate a mitigarli sono descritti e dettagliati nelle specifiche Policies COI, in particolare nella "Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità in materia di Conflitti di interessi nella prestazione dei servizi di investimento e accessori" e nel documento Allegato “Matrice COI”, di cui al Cap. 7.2.

Una delle misure di gestione dei suddetti Conflitti eventualmente adottabile, a seconda delle circostanze, consiste nella trasmissione di idonea informativa alla Clientela circa la sussistenza del Conflitto. Le eventuali comunicazioni sui Conflitti di interessi sono gestite dalle specifiche Società del Gruppo che le effettuano con debito anticipo, tramite supporto durevole e con livello di dettaglio sufficiente a consentire ai Clienti di prendere decisioni informate in relazione al servizio offerto dalla Società del Gruppo BPER.

La Funzione Compliance, nell'ambito della propria attività di reporting periodico, informa gli Organi Aziendali della Capogruppo in merito alla quantità e alla tipologia di Conflitti segnalati, alle azioni predisposte dal Gruppo al fine di affrontare le nuove situazioni di Conflitto di interessi e alle relative misure di gestione adottate.

Le Società del Gruppo BPER che operano nell'ambito del collocamento di strumenti finanziari terzi implementano e mantengono iter e procedure efficaci atte ad impedire che eventuali raccomandazioni in materia d'investimento sul collocamento siano influenzate in maniera inappropriata dai rapporti presenti o futuri con il Cliente-emittente.

Le Società non accettano pagamenti o benefici da terzi tranne nel caso in cui tali pagamenti o benefici siano conformi a quanto stabilito dalla Direttiva MiFID II (nr. 2014/65/UE) in materia di incentivi.

Nello specifico, le Società del Gruppo sono tenute ad implementare iter e procedure al fine di impedire:

- un'assegnazione effettuata allo scopo di sollecitare il pagamento di commissioni sproporzionatamente elevate per servizi non correlati prestati dall'impresa di investimento (c.d. "*laddering*");
- un'assegnazione effettuata ad un dirigente con funzioni esecutive o ad un responsabile aziendale di un Cliente-emittente attuale o potenziale in cambio dell'affidamento passato o futuro di incarichi di finanza aziendale (c.d. "*spinning*");
- un'assegnazione subordinata espressamente o implicitamente al ricevimento di incarichi futuri o all'acquisto di qualsiasi altro servizio della Società da parte di un Cliente investitore o qualsiasi altra entità di cui l'investitore è un responsabile aziendale.

Con riferimento invece alle attività di consulenza, distribuzione e collocamento di strumenti finanziari propri, le Società del Gruppo BPER predispongono procedure, sistemi e controlli per individuare e gestire i Conflitti di interessi che insorgono nella prestazione di servizi di investimento a un Cliente per la sua adesione alla sottoscrizione di una nuova emissione, laddove la stessa Società percepisca commissioni, onorari o qualsiasi beneficio monetario o non monetario in relazione all'attività di emissione.

Altresi, le Società del Gruppo BPER che emettono strumenti finanziari propri devono adottare adeguate misure di gestione dei Conflitti di interessi eventualmente ravvisabili. Pertanto, le Società emittenti del Gruppo BPER prevedono iter e procedure che garantiscono un'adeguata informativa relativa ai membri degli Organi Amministrativi, di Gestione e di Controllo, in cui rientra anche la descrizione di eventuali Conflitti di interessi.

Tale analisi viene svolta dalla Funzione Compliance di BPER Banca con il supporto delle strutture in possesso delle informazioni richieste in ciascuna Società.

Le Società del Gruppo BPER autorizzate, in qualità di intermediari assicurativi, all'esercizio dell'attività di distribuzione di prodotti assicurativi (es. *IBIPs*²), possono incorrere in situazioni di Conflitto tra gli interessi aziendali e gli interessi della Clientela finale. Il fatto di svolgere tale attività simultaneamente alle tipiche attività bancarie e/o finanziarie, inoltre, aumenta la possibile insorgenza di tali Conflitti.

Le Società del Gruppo BPER devono mantenere e applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci, al fine di adottare tutte le ragionevoli misure volte a evitare che eventuali situazioni di Conflitto di interessi incidano negativamente sugli interessi dei propri Clienti. Tali disposizioni organizzative sono proporzionate alle attività svolte e ai prodotti assicurativi distribuiti. Per un maggior livello di dettaglio si rimanda alla consultazione delle connesse specifiche Policies COI. Qualora tali disposizioni organizzative o amministrative non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, le Società del Gruppo informano chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale o delle fonti di tali Conflitti di interessi.

Da ultimo, anche l'attività di gestione di portafogli può sovente comportare l'insorgere di situazioni di Conflitto di interessi. Nella prestazione di tale tipologia di servizi, le Società del Gruppo devono attenersi alle disposizioni e agli obblighi previsti *ex lege* a tutela del risparmiatore, tenendo conto della specificità del servizio. A titolo esemplificativo, le misure preposte alla salvaguardia del risparmiatore consistono nella predisposizione di questionari di profilazione, nella valutazione del profilo di rischio/rendimento e, più in generale, nell'effettuazione di una valutazione di adeguatezza dell'operazione.

4.1.2 Conflitti di interessi nei confronti di parti correlate e attività di rischio nei confronti di soggetti collegati (c.d. "Banking COI")

Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante devono assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate. Inoltre la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una o più Società del Gruppo può compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nell'iter di allocazione delle risorse, esposizione della società a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti, determinando l'insorgenza di possibili Conflitti di interessi e la necessità di presidiarne i relativi rischi.

In tal senso, le Società del Gruppo BPER adottano politiche, iter e procedure, anche di controllo, adeguati alle attuali caratteristiche e strategie dello stesso, al fine di perseguire l'obiettivo di prevenire e di gestire correttamente i potenziali Conflitti di interessi inerenti ad ogni rapporto, diretto ovvero indiretto, che le Banche e le Società del Gruppo intrattengono con Parti Correlate e/o Soggetti Collegati.

Nello specifico, le Società del Gruppo BPER adottano iter volti ad individuare ed a gestire potenziali Conflitti di interessi derivanti dai seguenti casi:

- attività di rischio e Conflitti di interessi con Soggetti Collegati e Azionisti Rilevanti;
- Conflitti di interessi e definizione di regole per la gestione delle obbligazioni con Esponenti Aziendali;
- Conflitti di interessi e definizione di regole per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Azionisti Rilevanti;

Ulteriori standard di Gruppo relativi all'identificazione di tali Conflitti e alle misure organizzative finalizzate a mitigarli sono descritti nelle specifiche Policies COI, in particolare nella "*Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità in materia di Conflitti di interessi nei confronti di parti correlate e di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati*" e nel Documento Allegato "*Matrice COI*", di cui al Cap. 7.2.

² "*Insurance-Based Investments Products*": prodotti di investimento assicurativi.

4.1.3 Conflitti di interessi nella prestazione congiunta di servizi bancari e servizi d'investimento alla Clientela corporate nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria (c.d. "Business COI")

Vengono definiti "Business COI" i Conflitti di interessi derivanti dalla prestazione congiunta di servizi/attività bancari e servizi/attività d'investimento. Tali "Conflitti di Business" ineriscono ad operazioni di finanza straordinaria e insorgono tipicamente all'interno delle divisioni Corporate & Investment Banking e delle strutture di network dedicate alla Clientela corporate. I servizi interessati sono i seguenti:

- consulenza alle imprese (ad es. in materia di struttura del capitale, strategia industriale e questioni correlate);
- consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese (ivi comprese le *fairness opinions*);
- alcune attività di finanziamento quali il *leverage*, *structured* e *project finance*;
- attività di *principal investment* (ivi compresi l'acquisizione e il disinvestimento di partecipazioni) ed operazioni di *debt-to-equity swap*.

Le Società del Gruppo BPER che forniscono i servizi sopra richiamati adottano iter e procedure che consentano di individuare preventivamente i Conflitti di interessi e così definire le conseguenti misure organizzative per gestirli correttamente.

Tali misure comprendono la predisposizione di adeguata informativa sui Conflitti di interessi alla Clientela (i.e. attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali relative al mandato), avvalendosi del supporto delle competenti strutture organizzative aziendali ove necessario.

4.1.4 Conflitti di interessi con riferimento agli interessi personali esterni dei Dipendenti (c.d. "Outside Business Interest" o "OBI")

Il Gruppo gestisce i Conflitti di interessi che possono verificarsi tra i Dipendenti del Gruppo e i Clienti del Gruppo, tenendo conto:

- da un lato, il principio di mettere al primo posto l'interesse dei Clienti e, in ogni caso, salvaguardare la reputazione del Gruppo BPER,
- dall'altro, il diritto dei Dipendenti di tenere conto della loro vita privata e dei loro interessi personali.

A tal proposito il Gruppo definisce i principi da rispettare quando un Dipendente si trovi in una situazione di Conflitto di interessi, come ad esempio in caso di:

- accettazione di cariche societarie in società esterne al Gruppo BPER (ivi comprese posizioni in Autorità di vigilanza, incarichi di governo o in organi di ordini/professionali, organizzazioni statali o della pubblica amministrazione, mercati regolamentati);
- detenzione di partecipazioni rilevanti;
- operazioni di business che coinvolgono il Gruppo BPER, un suo Cliente o un fornitore;
- incarichi professionali e manageriali esterni.

Le Società del Gruppo BPER adottano iter e procedure per raccogliere dai Dipendenti le informazioni relative agli interessi personali esterni all'ambito lavorativo di costoro.

Nello specifico, al fine di evitare Conflitti di interessi, i Dipendenti del Gruppo sono tenuti a dichiarare i propri interessi personali esterni all'ambito lavorativo e, nel rispetto della disciplina giuslavoristica applicabile, a richiedere l'autorizzazione preventiva all'acquisizione o alla dismissione di interessi che possono generare un conflitto.

Altresi, le Società del Gruppo BPER implementano iter e procedure volte a gestire e, se possibile, evitare i potenziali Conflitti di interessi in capo al Dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa condotta per conto e nell'interesse del Gruppo qualora il Dipendente abbia il potere di influire sull'esito di un'operazione di business e un suo Stretto familiare abbia un interesse personale di qualsiasi natura nell'operazione, ovvero quando il Dipendente possa trarne vantaggio, direttamente o indirettamente.

In tal senso, le Società del Gruppo devono valutare:

- la natura e l'entità dell'operazione proposta;
- il potenziale Conflitto di interessi del Dipendente nell'operazione;
- il probabile beneficio che il Dipendente concede e/o trae dall'operazione;
- se a trarne beneficio è uno Stretto Familiare del Dipendente, quale sia il legame di parentela;
- il livello di influenza del Dipendente sullo Stretto Familiare;
- se tale potenziale Conflitto abbia impatti significativi sulle responsabilità del Dipendente.

In caso si accerti la sussistenza di un Conflitto di interessi in capo al Dipendente, si richiede:

- al Dipendente di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di suoi Stretti Familiari o, comunque, in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;
- alle Società del Gruppo, qualora il Dipendente non si sia astenuto di sua sponte, di procedere a sollevarlo dall'incarico (che sarà affidato al superiore gerarchico ovvero ad altro lavoratore dipendente) al fine di tutelare l'integrità del Gruppo BPER.

4.1.5 Conflitti di interessi all'interno dell'organizzazione aziendale o di Gruppo (c.d. "Organizational COI")

La nomina di un Dipendente a molteplici ruoli manageriali all'interno del Gruppo BPER, andando potenzialmente a minare l'integrità dei suoi iter decisionali, potrebbe essere foriera di Conflitti di interessi.

Pertanto, la nomina di un dipendente a differenti ruoli manageriali (i) all'interno della Capogruppo, ovvero (ii) in due diverse Società del Gruppo o, ancora (iii) nella Capogruppo e in una Società del Gruppo può richiedere la necessità di integrare le misure organizzative esistenti al fine di mitigare e/o gestire i connessi potenziali Conflitti di interessi emergenti. Tali misure possono consistere:

- nella definizione, tra i diversi ruoli assunti dal Dipendente, di quello da considerare quale "ruolo principale", ad esempio attraverso l'assegnazione di specifici obiettivi nell'ambito della sua retribuzione variabile al fine di disincentivarlo dall'effettuazione di scelte inique;
- nella segregazione di ruoli e responsabilità, evitando situazioni in cui misure o decisioni chiave - per esempio relative a budget, obiettivi e retribuzioni - siano assunte da uno dei soggetti che saranno interessati dalle stesse;
- nella gestione di delibere/decisioni collegiali aventi oggetto o implicazioni su budget, obiettivi, performances e retribuzioni, con previsione dell'obbligo di astensione per il Dipendente che abbia uno o più interessi su tali argomenti.

Altresì, la nomina di un Dipendente a membro di un Organo Aziendale in una o più Società partecipate e/o controllate del Gruppo BPER, deve essere valutata dalle competenti Funzioni della Società nel rispetto dei vincoli normativi interni ed esterni.

Anche in occasione di modifiche organizzative (es. creazione di nuove strutture) è necessario che ogni Società del Gruppo implementi un iter interno che preveda, ove necessario, una valutazione ex ante da parte della Funzione Compliance delle modifiche previste, al fine di gestire eventuali Conflitti derivanti dalla riorganizzazione.

Da ultimo, anche gli iter di selezione e assunzione del personale Dipendente possono celare situazioni di Conflitto di interessi. In tal senso, le Società del Gruppo: (i) operano secondo modalità trasparenti e documentabili, adottando le necessarie misure organizzative e le procedure volte alla tempestiva identificazione e alla corretta gestione dei Conflitti di interesse rilevati o rilevabili; (ii) si attengono a quanto previsto dalla normativa interna tempo per tempo vigente, con particolare riferimento alla Policy Anticorruzione di Gruppo e al Codice Etico.

4.1.6 Conflitti di interessi rivenienti dall'attribuzione di servizi e/o attività a fornitori esterni (c.d. "Outsourcing COI")

Le Società del Gruppo BPER adottano procedure interne volte a evitare potenziali Conflitti di interessi derivanti dall'assegnazione di servizi e attività a fornitori esterni o interni al Gruppo BPER.

L'iter di selezione di fornitori esterni valuta, oltre ai rischi inerenti al coinvolgimento in illeciti

amministrativi e penali (a titolo esemplificativo, reati corruttivi), anche la sussistenza di potenziali Conflitti di interessi che possano arrecare pregiudizio al Gruppo e ai relativi Stakeholder.

A tal fine detto iter comprende la verifica di eventuali finanziamenti concessi dal Gruppo a fornitori esterni e le attività specifiche di screening richieste dalla gestione dei fornitori esterni e dalla "Policy Anticorruzione".

Oltre al rispetto di tutte le regole di Gruppo relative all'outsourcing, l'operatività in esame prevede l'inclusione di clausole contrattuali predefinite in materia di Conflitto di interessi anche in assenza di obblighi normativi specifici ed il rimando ad un questionario specifico per la raccolta delle principali informazioni sul fornitore.

Se le funzioni sono eseguite da un fornitore di servizi appartenente al Gruppo Bancario, o è controllato dal Gruppo, le condizioni del servizio esternalizzato, anche quelle di natura finanziaria, devono essere fissate in base a normali condizioni di mercato.

4.2 Soluzioni organizzative e di gestione

La presente Policy definisce le soluzioni organizzative e le misure generali di gestione che, a seconda delle necessità, possono essere adottate trasversalmente ad ogni Categoria di Conflitto individuata.

Per la descrizione delle specifiche misure di mitigazione da applicare, caso per caso, alle Categorie di Conflitti di interessi individuate, si rimanda alla consultazione delle Policies COI e della Matrice COI.

Di seguito, si andranno a descrivere tali standard organizzativi ovvero a individuare - nell'ambito delle procedure già previste a livello di Gruppo in applicazione di altre disposizioni normative interne o esterne - le misure ritenute idonee (anche) alla gestione delle situazioni di Conflitto di interessi.

4.2.1 Presidi di controllo permanenti

Il Gruppo BPER adotta presidi di controllo permanenti in materia di gestione dei Conflitti di interessi, articolati in: (i) prima linea di controllo, che consiste nei cd. controlli di linea svolti dalle strutture operative (ii) seconda linea di controllo, in capo alla Funzione Compliance che, contribuendo a preservare il Gruppo dal rischio di non conformità, verifica l'adeguamento delle strutture organizzative delle Società del Gruppo alla normativa interna ed esterna, tempo per tempo vigente, in materia di gestione dei Conflitti di interessi e, in particolare, l'efficace attuazione del Modello per la Gestione dei COI. A tale Funzione, inoltre, è attribuita la facoltà di eseguire qualsiasi altra verifica ritenuta necessaria al monitoraggio ed al governo dei Conflitti di interessi.

4.2.2 Separatezza ed indipendenza funzionale

Le misure di prevenzione di situazioni "strutturali" di Conflitto di interessi comprendono la previsione di presidi organizzativi statici volti ad assicurare la necessaria segregazione organizzativa, operativa, gerarchica, e - ove ritenuto necessario - anche fisica delle diverse attività.

La struttura organizzativa adottata a livello di Gruppo prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l'opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute tra loro incompatibili ai fini della prevenzione e mitigazione dei Conflitti di interessi.

4.2.3 Barriere informative

Altri presidi organizzativi generali consistono nell'adozione dei cosiddetti "*Chinese Walls*" (anche "Barriere informative"), cioè soluzioni organizzative di tipo statico in grado di stabilire una segregazione per comparti delle attività con l'obiettivo di impedire la circolazione delle informazioni confidenziali o privilegiate tra i Dipendenti o collaboratori.

In tal senso:

- le Società del Gruppo devono dotarsi di strumenti e presidi che garantiscano l'accesso ai dati

secondo l'effettiva necessità e seguendo il principio del "need to know" (accesso solo alle informazioni strettamente necessarie alle attività da svolgere);

- i profili di abilitazione all'accesso ai dati/applicazioni devono essere individualmente assegnati sulla base dei ruoli e sotto costante controllo e supervisione;
- le attività di gestione degli account di accesso ai sistemi interni devono essere monitorate da strumenti dedicati e verificabili;
- ogni utenza applicativa e di sistema deve essere protetta da criteri di gestione della password che ne limitino l'accessibilità e la vulnerabilità;
- le Società del Gruppo si attengono alle disposizioni contenute e ottemperano agli obblighi previsti dalla "Policy di Gruppo Sistema Informativo".

4.2.4 Soluzioni organizzative dinamiche

Per strutturare e rafforzare maggiormente il presidio sui Conflitti di interessi, sono previste altre soluzioni organizzative di tipo dinamico, tra cui:

- *Registro Insider*: istituzione di un Registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale o in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate, ossia informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti - direttamente o indirettamente - uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. Tali informazioni privilegiate possono riguardare anche direttamente BPER Banca, in quanto emittente quotato. Il Registro in esame, al fine di regolare l'accesso a suddette informazioni, tiene traccia di tutte le persone che accedono a informazioni privilegiate in modo regolare od occasionale³;
- *"Watch List"* e *"Restricted List"*: sono liste di controllo indicanti gli emittenti di strumenti/prodotti finanziari, utilizzate per monitorare ovvero limitare l'operatività della Capogruppo o di altre Società del Gruppo nonché dei Dipendenti, collaboratori ed amministratori i quali, nello svolgimento delle proprie funzioni, possano acquisire informazioni confidenziali relative agli strumenti/prodotti di cui sopra e ai rispettivi enti emittenti.

Entrambe le soluzioni organizzative hanno la finalità di impedire l'utilizzo improprio di informazioni privilegiate o confidenziali.

4.2.5 Altri presidi

Da ultimo, ai fini dell'individuazione e gestione dei Conflitti di interessi, si rimanda alle regole generali e alle procedure individuate nella normativa interna di Gruppo, in particolare:

- alla disciplina in materia di Operazioni Personali, nella quale sono illustrate le procedure attuate per impedire che i Soggetti Rilevanti delle Società del Gruppo effettuino operazioni personali in Conflitto di interessi o sulla base di informazioni privilegiate o confidenziali ottenute nello svolgimento dell'attività professionale;
- alla Policy Anticorruzione, ove sono illustrate procedure di *due diligence* di soggetti terzi che possono essere rilevanti anche ai fini dell'identificazione di eventuali Conflitti di interessi. Sono ivi disciplinate anche le ipotesi di erogazione/ricezione di liberalità e la relativa strumentazione di supporto che potrebbero essere utili anche ai fini della valutazione della sussistenza di Conflitti di interessi;
- al Codice Etico, adottato dalle Società del Gruppo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, che fornisce un codice di comportamento a tutto il personale improntato ai principi di professionalità, diligenza e correttezza;
- al Codice Interno di Autodisciplina, che descrive regole di comportamento ed obblighi di riservatezza richiesti a Esponenti aziendali, Dipendenti e Collaboratori delle società del Gruppo BPER Banca, nonché i principi generali dell'organizzazione interna e nei rapporti con

³ cfr. "Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità alla normativa in materia di Market Abuse".

i clienti e gli investitori.

4.2.6 Attività di monitoraggio dei Conflitti di interessi

La Funzione Compliance delle Società del Gruppo effettua le necessarie attività di controllo e monitoraggio per il perimetro di competenza, al fine di verificare il rispetto dei divieti e dei limiti operativi di cui alla Presente Policy.

4.3 Impegni e responsabilità del Personale aziendale

La diffusione di una solida cultura del rischio (*risk culture*) è un presupposto fondamentale per preservare l'integrità del Gruppo BPER e per prevenire situazioni che possano comportare un danno ai Clienti e agli Stakeholders del Gruppo.

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello COI e dell'effettiva mitigazione dei rischi inerenti ai Conflitti di interessi, è fondamentale che tutto il personale aziendale partecipi attivamente al processo di gestione dei Conflitti di interessi e si impegni ad operare con la massima professionalità.

In tal senso, tutto il Personale destinatario della presente Policy è responsabile dell'identificazione e della gestione nel continuo dei Conflitti di interessi, ed è tenuto a:

- rispettare la presente Policy, le normative interne ed esterne e le procedure applicabili relative all'identificazione, documentazione, segnalazione e gestione dei Conflitti di interessi;
- agire secondo integrità ed operare con giudizio e discrezionalità;
- agire con il grado di indipendenza e oggettività necessarie nello svolgimento dei propri compiti all'interno della Banca e del Gruppo;
- evitare, nei limiti del possibile, le situazioni che diano origine a Conflitti di interessi per le seguenti cause:
 - interesse finanziario personale;
 - Stretti Familiari o soggetti con cui si intrattiene uno stretto rapporto personale;
 - coinvolgimento precedente, corrente o potenziale in un'attività o un'impresa (all'interno del Gruppo o esternamente);
 - ruoli e responsabilità differenti all'interno delle Società del Gruppo.
- comunicare immediatamente alla Funzione Compliance l'esistenza e la natura generale di un Conflitto di interessi;
- comunicare immediatamente i Conflitti di interessi agli Organi Apicali in caso di partecipazione a organismi decisionali e, qualora gli Organi Apicali lo decidano, escludersi dal processo decisionale e non cercare di influenzare tali decisioni;
- mettere a disposizione le informazioni necessarie ad alimentare il Registro dei Conflitti e, di conseguenza, alla tempestiva rilevazione dei Conflitti di interessi;
- non trovarsi in un rapporto di supervisione, subordine o controllo (che ha influenza sulle condizioni di lavoro) con Soggetti Collegati, tra cui Stretti Familiari o soggetti con cui si intrattiene uno stretto rapporto personale;
- non utilizzare in modo improprio le informazioni ottenute nel corso dell'attività svolta presso le Società del Gruppo, comprese quelle relative all'operatività su strumenti finanziari;
- gestire le informazioni connesse all'attività lavorativa sulla base del principio del "Need to Know" (accedere solo alle informazioni strettamente necessarie all'attività da svolgere), sempre nel rispetto delle Barriere informative allo scambio di informazioni e degli obblighi di riservatezza;
- contrastare e segnalare tempestivamente le problematiche ai superiori gerarchici e/o alla Funzione di Compliance in modo che i Conflitti di interessi possano essere opportunamente identificati, esaminati, gestiti e risolti;
- all'ingresso in una Società del Gruppo, e successivamente con periodicità regolare, completare tutte le attestazioni richieste dalla Funzione Compliance;

- rispettare tutte le norme applicabili che richiedono che le operazioni o gli accordi tra una Società del Gruppo e un Soggetto collegato avvengano in modo indipendente e a condizioni di mercato.

5 Procedure di tracciamento e Flussi informativi

5.1 Procedure di tracciamento e Record Keeping

Le Società del Gruppo BPER hanno istituito un Registro dei Conflitti di interessi, consistente in uno specifico *tool IT* implementato dalla Capogruppo.

All'interno di tale Registro sono riportate le situazioni di potenziale Conflitto di interessi, connesse alla prestazione di servizi, all'offerta di prodotti e/o al compimento di una specifica operazione, che rischi di ledere gli interessi di uno o più Clienti, di un Dipendente e/o del Gruppo.

Il Registro, contenente una casistica puntuale dei Conflitti di interessi esistenti, è tenuto e aggiornato in via continuativa dalla Funzione Compliance, con la cooperazione dei Referenti Compliance, sulla base delle segnalazioni pervenute dal Personale, dai Responsabili delle singole Unità Organizzative e delle situazioni emerse a fronte di autonoma attività di controllo.

Le informazioni ritenute rilevanti sono comunicate al Referente Compliance o alla Funzione Compliance che valuta la sussistenza o meno di Conflitti di interessi in tali occasioni.

A fronte di ciascuna comunicazione ricevuta, la Funzione Compliance valuta la sussistenza di situazioni di Conflitto di interessi, anche richiedendo chiarimenti ai soggetti segnalanti. In presenza di un nuovo Conflitto di interessi la Funzione Compliance procede ad aggiornare il Registro ed eventualmente a fornire indicazioni circa le misure da adottare per gestire tali Conflitti.

Nelle connesse specifiche Policies COI sono definite: (i) la struttura e le caratteristiche del Registro (es. possibilità di effettuare estrazioni su specifiche Categorie di Conflitti), (ii) le modalità di tenuta ed aggiornamento del Registro dei Conflitti di interessi.

Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca richiede espressamente a tutto il Personale del Gruppo BPER di inserire nei sistemi delle Società del Gruppo tutte le informazioni rilevanti sulle opportunità di business in cui sono coinvolti, per rendere possibile la tempestiva individuazione di potenziali Conflitti di interessi. Qualora siano a conoscenza di una situazione di potenziale Conflitto - anche di natura personale - i Destinatari della presente Policy sono tenuti a segnalarlo immediatamente alla Funzione Compliance e attenersi alle eventuali istruzioni ricevute.

La Capogruppo provvede a conservare le operazioni registrate nella sezione relativa ai Conflitti di interessi.

5.2 Flussi Informativi

Fermo restando l'impegno da parte di tutte le strutture interessate a rappresentare ed evidenziare al superiore gerarchico, al Responsabile dell'Unità Organizzativa e/o direttamente al Referente Compliance, ogni possibile situazione di Conflitto di interessi rilevata, la Funzione Compliance provvede a riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione - nell'ambito dei flussi informativi previsti per la Funzione - delle situazioni annotate nel Registro per le quali sia sorto o possa sorgere un Conflitto di interessi. Tali flussi informativi ricomprendono anche valutazioni circa l'efficacia delle misure organizzative e di mitigazione adottate, implementate sulla base di quanto previsto dal Modello per la Gestione dei COI.

Laddove dovessero verificarsi delle anomalie che necessitano un tempestivo intervento, la Funzione Compliance provvede ad informare tempestivamente gli Organi Apicali.

Per quanto attiene agli specifici flussi informativi scambiati fra le Funzioni Aziendali di Controllo (aziendali e non) e gli Organi aziendali, a seguito dello svolgimento delle attività di controllo previste per ambito di competenza, si rimanda alle specifiche Policies COI.

In uguale misura, per quanto attiene ai flussi informativi operativi scambiati fra le diverse strutture organizzative della Capogruppo e quelle delle Società del Gruppo BPER, si rimanda alle specifiche Policies COI.

Per tutto quanto non previsto nella presente Policy e/o nelle specifiche Policies COI, si rimanda a quanto indicato nel documento “Flussi Informativi Funzioni di Controllo - Organi Aziendali”.

6 Ruoli e Responsabilità

- di Capogruppo:

Organo Aziendale / U.O.	Descrizione Ruoli e Responsabilità
Consiglio di Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stabilisce strategie societarie coerenti con la politica interna in materia di gestione dei COI; ▪ definisce indirizzi univoci, adempimenti e regole uniformi per le Società del Gruppo affinché le relazioni d'affari siano improntate alla sana e prudente gestione nonché a criteri di buona fede, trasparenza e correttezza; ▪ definisce misure organizzative e istruzioni che compongono l'insieme dei presidi per la prevenzione del rischio di non conformità; ▪ definisce adeguati flussi informativi; ▪ esercita una sorveglianza ragionevole sull'attuazione del Modello per la Gestione dei COI; ▪ assicura un'adeguata attuazione del Modello COI sia a livello di singola società del Gruppo che a livello consolidato; ▪ assicura che il Modello COI sia predisposto nel rispetto di quanto definito dalle Autorità di Vigilanza Consob e Banca d'Italia, per quanto di competenza, tenendo conto delle specificità del Gruppo e delle singole Società del Gruppo che lo compongono.
Organi Apicali	<p>Gli Organi Apicali si occupano di supervisionare l'identificazione, la documentazione, la segnalazione e la gestione di tutti i Conflitti di interessi che sorgono nelle proprie aree di competenza all'interno della Banca. I membri degli Organi Apicali sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sponsorizzare e incoraggiare una cultura appropriata che sottolinei l'importanza della gestione corretta dei Conflitti di interessi; ▪ attivarsi per l'implementazione di policy, procedure e accorgimenti finalizzati a individuare, documentare, segnalare, gestire e tenere sotto costante osservazione i Conflitti di interessi; ▪ prendere parte alla chiara comunicazione di policy, procedure e aspettative e condividere le <i>best practices</i> nel Gruppo BPER; ▪ adottare una visione olistica finalizzata a individuare i Conflitti di interessi potenziali ed emergenti all'interno e trasversalmente alle varie strutture aziendali e agevolare la formulazione di un giudizio in merito alla significatività e alle modalità di gestione dei Conflitti; ▪ sensibilizzare e promuovere il Personale a seguire una formazione periodica sia al momento dell'assunzione sia sotto forma di aggiornamento periodico e continuativo; ▪ sponsorizzare sistemi e controlli tesi a documentare, tracciare, gestire e contenere il rischio di Conflitti di interessi, e rivedere periodicamente la loro efficacia; ▪ considerare le implicazioni e adottare interventi correttivi, ove necessario, in relazione alle misure di performance quale regimi di incentivazione che possono incentivare un Dipendente ad agire in modo contrario agli obblighi ed alle responsabilità nei confronti della Banca o a cui è sottoposto secondo le norme applicabili; ▪ utilizzare informazioni gestionali per rimanere sufficientemente aggiornati e informati in merito agli aspetti sopra elencati.

<p>Funzione Compliance</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ redige ed aggiorna periodicamente la Policy COI; ▪ monitora e aggiorna le Categorie di Conflitti di interessi individuate a livello di Gruppo; ▪ individua, registra e monitora i Conflitti di interessi all'interno di BPER Banca e delle Società del Gruppo che hanno esternalizzato la Funzione Compliance in Capogruppo; ▪ valuta periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia di iter e procedure interne, indirizzando le attività correttive volte a rimediare alle carenze eventualmente riscontrate; ▪ verifica la solidità del Modello per la Gestione dei COI a livello di Gruppo, la corretta implementazione e l'efficace attuazione da parte delle Società Destinatari; ▪ aggiorna periodicamente il Registro dei Conflitti di interessi sulla base delle segnalazioni pervenute dai responsabili delle singole Unità Organizzate e delle situazioni emerse a fronte di autonoma attività di controllo e monitoraggio; ▪ fornisce istruzioni ai Destinatari della presente Policy qualora questi segnalino di essere coinvolti o di essere a conoscenza di una situazione di Conflitti di interessi; ▪ supporta la Funzione Risorse Umane nella definizione di adeguate modalità di informativa interna e formazione del personale e sensibilizza il personale ad aderire alle iniziative proposte; ▪ predispone adeguati flussi informativi nei confronti del Consiglio di Amministrazione, integrando le relazioni periodiche in merito all'adeguatezza e all'efficacia delle procedure interne per la gestione del rischio di Conflitti di interessi; ▪ rendiconta gli Organi Apicali al verificarsi di circostanze anomale che richiedono un tempestivo intervento; ▪ sostiene e incoraggia un appropriato grado di <i>risk culture</i> che sottolinei l'importanza della corretta gestione dei Conflitti di interessi; ▪ prende parte alla chiara comunicazione della Policy COI e delle specifiche Policies COI e condivide le <i>best practices</i> all'interno del Gruppo; ▪ fornisce supporto agli Organi Apicali al fine di individuare tempestivamente e gestire correttamente le situazioni di Conflitto di interessi, attuali e/o emergenti, all'interno e trasversalmente alle diverse strutture aziendali e alle funzioni infrastrutturali; ▪ sponsorizza sistemi e controlli tesi a documentare, tracciare, gestire e contenere il rischio di Conflitti di interessi, e rivede periodicamente la loro efficacia.
-----------------------------------	---

- **delle altre Società del Gruppo:**

<p>Organo Aziendale / U.O.</p>	<p>Descrizione Ruoli e Responsabilità</p>
<p>Referente Compliance</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Svolge, per conto delle Funzione Compliance di Capogruppo, attività di raccordo informativo, rappresentanza e, ove previsto, supporto operativo con riferimento alla normativa in tema di gestione dei COI; ▪ Supporta e coopera con la Funzione Compliance di Capogruppo nell'aggiornamento periodico del Registro dei Conflitti di interessi sulla base delle segnalazioni pervenute dai responsabili delle singole Unità Organizzate e delle situazioni emerse a fronte di autonoma attività di

	<p>controllo e monitoraggio;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Supporta e coopera con la Funzione Compliance di Capogruppo nel fornire istruzioni ai Destinatari della presente Policy qualora questi segnalino di essere coinvolti o di essere a conoscenza di una situazione di Conflitti di interessi.
--	---

7 Allegati

7.1 Contesto normativo di riferimento

Nell'ambito del contesto normativo in materia di gestione dei Conflitti di interessi, al fine di determinare regole e principi che siano riferiti a un contesto il più possibile esaustivo, armonizzato ed efficace, la Policy COI tiene conto di:

- standard internazionali e fonti normative comunitarie;
- fonti nazionali di primo livello nonché regolamentari di attuazione.

Con riguardo alla **normativa esterna internazionale**, si prendano a riferimento:

- EBA - Orientamenti in materia di esternalizzazioni (EBA/GL/2019/02);
- EBA - Orientamenti sulla governance interna (EBA/GL/2017/11);
- Regolamento Delegato 2017/565/UE della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la Direttiva MiFID II per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
- Direttiva Delegata 2017/593/UE della Commissione del 7 aprile 2016 che integra la Direttiva MiFID II per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari;
- Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento;
- Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa;
- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/UE e la direttiva 2011/61/UE ("Direttiva MiFID II");
- Regolamento (UE) N. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (Regolamento sugli abusi di mercato);
- Direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD IV).

Con riguardo alla **normativa esterna nazionale**, si prendano a riferimento:

- Regolamento Consob n. 20307/2018 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, nr. 58 in materia di intermediari ("Regolamento Intermediari");
- Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, contenente, tra l'altro, le disposizioni di vigilanza prudenziale in tema di partecipazioni detenibili, investimenti in immobili, attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati;
- Regolamento Consob Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e ss.mm. relativo alle operazioni con parti correlate;
- Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n.58: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge del 6 febbraio 1996, n.52" e ss.mm. e ii. ("TUIF");
- Testo Unico Bancario, Decreto legislativo n. 385/1993;
- Codice civile italiano, Art. 2391 e 2391-*bis* relativi agli interessi degli amministratori e alle operazioni con parti correlate e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob.

Con riguardo alla **normativa interna**, si prendano a riferimento:

- Codice Etico, adottato dalle Società del Gruppo BPER ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- Codice Interno di Autodisciplina del Gruppo BPER;
- Linee Guida "Governano di Gruppo";
- Policy di Gruppo - Sistema dei controlli interni;

- Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità;
- Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità in materia di Conflitti di interessi nella prestazione dei servizi di investimento e accessori;
- Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità in materia di Conflitti di interessi nei confronti di parti correlate e di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati;
- Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità alla normativa in materia di *Market Abuse*;
- Policy di Gruppo Sistema Informativo;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da ciascuna Società del Gruppo ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- Poteri delegati agli Organi apicali di BPER spa o documento analogo adottato da ciascuna Società del Gruppo.

7.2 Matrice dei Conflitti di interessi

Si rimanda alla consultazione del Documento “Matrice COI”.

La modifica di mere informazioni operative presenti nella tabella 7.2 non comporterà la necessità di riaggiornare l'intero documento, ma potrà avvenire sulla base di una valutazione dell'unità redattrice. L'eventuale divulgazione alle società destinatarie potrà avvenire a mezzo mail a cura dell'unità redattrice.